



CONCLUSIONI PRINCIPALI

- **Il Sistema giuridico Italiano presenta diversi strumenti che permettono alla vittima di essere informata sui suoi diritti in caso di crimini sessuali: tutti i professionisti coinvolti si occupano di informare la vittima sui propri diritti.**
- **Esistono alcuni interessanti protocolli che permettono alla vittima di avere un trattamento adeguato soprattutto nella prima fase di ascolto e di indagini preliminari.**
- **Esistono ancora delle differenze rispetto al trattamento ricevuto dalle vittime legato alla posizione geografica: i protocolli non sembrano essere applicati in maniera uniforme in tutto il territorio.**
- **Durante il processo penale, esiste un'attenzione nei confronti della vittima che deve rendere testimonianza. In alcuni tribunali sono state realizzate delle aule protette per l'ascolto delle vittime vulnerabili.**
- **La formazione specialistica rappresenta l'occasione affinché credenze individuali e stereotipate non rientrino più né nella stesura della motivazione della sentenza, né tanto meno nella formulazione delle domande da parte dei legali della difesa durante l'ascolto.**

VIOLENZA SESSUALE

La violenza sessuale è un fenomeno molto diffuso a livello planetario e la Comunità Europea nel XXI secolo ha scelto di contrastarlo individuando tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire una protezione adeguata a tutte le vittime. Inoltre, le Nazioni Unite, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa si stanno impegnando nell'individuazione di nuove strategie che permettono da adottare una prospettiva di genere.

GIUSTIZIA PENALE NELL'AMBITO DEI REATI SESSUALI IN ITALIA

La Direttiva 2012/29/EU fa riferimento ai diritti, i bisogni e gli interessi delle vittime di violenza sessuale. In linea con questi interessi specifici (art. 22), il progetto RETREAT ha come obiettivo promuovere un trattamento equo e adeguato in favore delle vittime di reati sessuali all'interno dei sistemi giuridici di tre paesi del Mediterraneo: Spagna, Grecia e Italia.

L'analisi del nostro Sistema legale in merito alla situazione delle vittime di violenza sessuale si è focalizzato sul trattamento che queste persone ricevono. L'obiettivo del lavoro è stato conoscere l'esperienza che una vittima di violenza può avere


INTERESTS OF VICTIMS OF SEXUAL CRIME AND THE JUSTICE SYSTEM	
1. Privacy (art. 21)	a. <i>Shame and informative self-determination</i> b. <i>Anonymity</i> (art. 23)
2. Information (art. 6, art. 7)	
3. Participation	a. <i>To be heard</i> (art. 10- Voice in Daly model) b. <i>To ask, to demand, to agree, to get answers</i> (art. 11, when no prosecution, art. 12 restorative justice, art. 13 legal aid-Participation in Daly model)
4. Compensation (art. 14, reimbursement of expenses, art. 16, compensation from the offender)	
5. Security (art. 18 protection)	
6. Dignity (art. 18 explicitly; in abstract: art. 23.2.a, interviews in special premises, art. 23.2.b. carried by through professionals trained for that purpose, art. 23.2.c, by the same person, 23.2.d, of the same sex, art. 23.3.c, avoid unnecessary questioning concerning the victim's private life not related to the criminal offence)	
7. Support (art. 8, victim support services, 24.1.b, special representative for the child victim in conflict of interest)	
8. Minimization of stress-mental health (art. 19, avoid contact between victim and offender, art. 23.3.a avoid visual contact with accused, art. 23.3.b testimony without being present, art. 24.1.a recorded interview with child, art. 3 and art. 20, to be accompanied)	
9. Accountability of the offender (art. 12 Restorative Justice, Daly model)	
10. Validation y vindication (Daly model)	

una volta che ha sporto denuncia ed è entrata all'interno del Sistema Giustizia.

“La più grande sfida dell'analisi sta nel comprendere in questa valutazione i contesti socio-culturali (fattori religiosi, culturali, politici e sociali in generale, tra gli altri) che influenzano la valutazione della situazione da parte della vittima”

METODOLOGIA

I ricercatori del Progetto RETREAT hanno effettuato un'analisi della letteratura scientifica in merito al trattamento delle vittime di violenza sessuale all'interno dei procedimenti penali italiani. A causa della pandemia mondiale dovuta al Covid-19, non è stato possibile analizzare direttamente le denunce raccolte dalle Forze dell'Ordine, i fascicoli della Procura, le sentenze relativi ai primi due gradi di giudizio.



Si è scelto di intervistare, quindi, i professionisti coinvolti in questa fase del procedimento: sono state condotte 30 interviste a Polizia e Carabinieri (6), Procuratori (4), Magistrati

(6), Avvocati (7), esperti dei Servizi di supporto alle vittime (7).

Per quanto riguarda, invece, il terzo grado di giudizio è stato possibile analizzare le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, disponibili all'interno del database online ItalGiure.

CORNICE LEGALE DEI CRIMINI SESSUALI IN ITALIA

Nel Sistema legale italiano, la fonte normativa fondamentale riguardante il reato di violenza sessuale (ed i crimini sessuali in genere) è il Codice penale. Emanato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, esso è stato modificato ed aggiornato più volte, in particolar modo proprio relativamente alla sezione riguardante i reati sessuali (Sezione II – Delitti contro la libertà personale).

È infatti interessante notare come fino al febbraio 1996 (quindi in tempi decisamente recenti) la violenza sessuale sia stata considerata all'interno dell'ordinamento legale italiano come un crimine contro la morale pubblica, e non contro la persona; solo con L 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridefinito completamente la normativa relativa ai delitti sessuali, la violenza sessuale è stata inserita tra i reati contro la persona.

Questa modifica è stata per l'ordinamento italiano estremamente rilevante, e si è raggiunta solo dopo un lungo dibattito non solo politico ma anche sociale, culturale e, almeno in parte, perfino religioso.

La L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha abrogato completamente il Capo I del codice penale italiano, ha inserito il nuovo reato di violenza sessuale (che

ricomprende sia la violenza carnale che gli atti di libidine violenti) all'interno della categoria dei delitti contro la persona (e precisamente tra quelli contro la libertà personale), evidenziando come le condotte punite siano offensive del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume. La materia è adesso disciplinata dagli artt. 609 bis e seguenti c.p., che considerano anche le varie circostanze aggravanti, la fattispecie degli atti sessuali con minori, la violenza sessuale di gruppo.

Attualmente, nella normativa italiana, la violenza sessuale è definita come il reato commesso da chiunque, con la forza o con la minaccia o l'abuso di autorità, o ancora con abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendo in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali (articolo 609 bis codice penale) ed include sia lo stupro che le molestie sessuali. La pena per chi viene riconosciuto colpevole di tale reato è della reclusione da sei a dodici anni, ridotta fino ad un massimo di due terzi in caso di reato di "minore gravità".

Negli ultimi anni l'opinione pubblica in Italia si è fortemente interessata ai temi della violenza di genere e della violenza domestica, a seguito di numerosi casi di cronaca particolarmente eclatanti, soprattutto di femminicidio. Questi casi hanno suscitato grande scalpore per le modalità particolarmente cruente dei fatti commessi e per l'attenzione ricevuta dai mass media. La conseguenza più immediata di tale attenzione è stata una nuova normativa dedicata al settore, la quale ha interessato anche l'ambito dei reati di violenza sessuale, anche se incidentalmente.

Tale nuova normativa è rappresentata dalla legge n. 69/2019, nota comunemente come "Codice Rosso" dal colore usualmente adottato per contrassegnare le campagne di prevenzione del, e informazione sul, fenomeno del femminicidio e delle violenze di genere.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta essenzialmente di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendo la repressione di tali condotte tramite interventi sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

TRATTAMENTO DELLE VITTIME ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO PENALE

IL PUNTO DI VISTA DELLE FORZE DELL'ORDINE

I professionisti delle Forze dell'Ordine che sono stati intervistati hanno evidenziato la presenza di due protocolli da seguire in caso di violenza sessuale. Nel caso in cui una donna subisca una violenza e si rechi presso il Pronto Soccorso viene attivato il Codice Rosa, che prevede un percorso privilegiato dal punto di vista temporale per svolgere tutti gli accertamenti medici, compresi prelievi ematici e biologici, consulto con psicologi e visita con ginecologi: questa fase non prevede un coinvolgimento diretto degli agenti delle Forze dell'ordine, ma una loro piena collaborazione.

In seguito, si può procedere alla raccolta della denuncia e alla procedura investigativa che porta all'identificazione del presunto autore di reato.

Nell'eventualità in cui una donna denunci, anche solo oralmente, un caso di violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, si attiva il protocollo EVA, una procedura che codifica le modalità di intervento nei suddetti casi, consentendo di inserire in una banca dati delle forze di polizia tutte le informazioni utili a ricostruire episodi di violenza domestica che coinvolgono un nucleo familiare, indipendentemente da denuncia o querela.

In entrambi i casi si procede con l'ascolto della vittima da parte di un agente delle forze dell'ordine; secondo quanto emerso dalle interviste, l'operatore incaricato non sempre è una donna e non sempre ha una specializzazione sul tema. Questi dati possono variare in quanto alcune questure presenti all'interno del territorio italiano hanno delle sezioni specializzate in reati di violenza di genere, tuttavia non tutte.

I professionisti intervistati sostengono che le competenze di accoglienza, ascolto e risoluzione non siano appannaggio del genere dell'operatore, quanto piuttosto della sua competenza.

IL PUNTO DI VISTA DEI PROCURATORI

In Italia, il pubblico ministero ha il compito di vigilare sull'operato della polizia giudiziaria: riceve la denuncia con immediatezza e procede all'iscrizione nel registro delle notizie di reato ed entro 3 giorni procede all'audizione della vittima.

I professionisti intervistati si sono dimostrati particolarmente attenti al clima e al setting in cui la vittima deve essere ascoltata, infatti, hanno affermato che la legge prevede che anche per le vittime maggiorenni in particolari condizioni di vulnerabilità sia previsto l'ascolto in modalità protetta. Inoltre, è prevista l'assistenza affettiva da parte di persone indicate dalla vittima, se



minorenne, oltre all'assistenza da parte di uno psicologo.

Relativamente al secondo grado di giudizio è stato evidenziato che la distanza emotiva nei confronti della vittima è maggiore, dal momento che i giudici non hanno modo di vedere tutti i soggetti coinvolti nei fatti. Sottolineano l'importanza di utilizzare delle videoregistrazioni delle testimonianze che permettano di andare oltre la lettura del "freddo trascritto".

IL PUNTO DI VISTA DEI MAGISTRATI

Relativamente al trattamento riservato alla vittima all'interno del processo, i magistrati affermano di cercare *"di evitare un'attenzione alle caratteristiche individuali della vittima, così come dell'imputato, in quanto il nostro codice prevede che già nell'interrogare i testimoni non siano effettuate domande non necessarie all'accertamento dei fatti, che ledano, mettano in pericolo la dignità e la riservatezza della vittima. In generale, ci si astiene assolutamente da valutazioni che non siano funzionali alla valutazione della credibilità della vittima"*. Il processo penale è caratterizzato dalla presenza di versioni contrapposte dei fatti che devono essere valutate a fondo affinché si verifichi quale tra le due resista alla controdeduzione.

Ciò nonostante, i magistrati sottolineano l'importanza di una descrizione della persona offesa (che diviene vittima solo alla fine del processo) che non leda la sua immagine. La redazione delle motivazioni richiede una formazione anche sul piano psicologico-relazionale e sociale, oltre che ad un'esperienza, adeguata, che descriva la persona come un soggetto che porta la sua versione, ma che ha dei diritti e che pertanto non venga stigmatizzato da descrizioni frettolose e stereotipate.

Gli intervistati sottolineano di essere molto attenti al trattamento riservato alle vittime durante il dibattimento. All'interno del tribunale di Roma è stata creata la *"Sala Aurora"*, collegata con le aule di udienza, dalla quale le vittime in condizione di vulnerabilità possono rendere la loro testimonianza.

"Altre volte si ricorre, magari per fretta, per abitudine, per poca attenzione o per poca esperienza verso queste tipologie di reati, a delle descrizioni un po' stereotipate. Tuttavia, devo dire che in merito a questo si sta andando verso una specializzazione e, quando c'è la specializzazione, si evitano descrizioni stereotipate e si descrive la condotta e il

contesto, cercando di evitare stigma particolari"

IL PUNTO DI VISTA DEGLI AVVOCATI

In Italia, le vittime di violenza sessuale hanno diritto all'assistenza legale con patrocinio a spese dello Stato, valida per qualunque tipo di procedimento fino al ricorso in Cassazione.

Secondo le interviste condotte, gli avvocati si occupano di informare la persona su tutti i propri diritti soprattutto sulla possibilità di ottenere un risarcimento. Tuttavia, pochissime sono le vittime che decidono di denunciare: tutte coloro che intraprendono il percorso giudiziario, però, richiedono il risarcimento dei danni subiti.

Rispetto alla formazione ricevuta, gli avvocati sostengono che i crimini sessuali vengono studiati e approfonditi nel corso di Diritto Penale. Esistono dei corsi annuali organizzati dagli Ordini di appartenenza ai fini del recupero dei crediti formativi obbligatori, ma per una preparazione specializzata nell'ambito la formazione deve essere organizzata autonomamente. Rispetto all'utilizzo di esperti quali psicologi o psichiatri come consulenti o periti, gli avvocati intervistati affermano che sono pochi coloro che hanno una formazione specifica in psicologia giuridica oppure in quantificazione del danno.

"Non abbiamo neanche richiesto il risarcimento statale, perché i criteri e i parametri fino all'ultimissima modifica erano insostenibili e non valeva la pena fare richieste del genere per 3000 euro. Sapete anche voi che è intervenuta la decisione della Corte Europea di giustizia, che stabilisce che quell'importo dovrebbe essere equo e non lo è"

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE VITTIME

Tutti i professionisti intervistati sono concordi nel dire che associazioni, centri antiviolenza e i servizi pubblici presenti nel territorio italiano siano estremamente specializzati. Purtroppo esistono importanti criticità in termini di accesso ai finanziamenti, che rendono difficile fornire un servizio di omogeneo ai diversi territorio e specificità di tipologie di vittime.

I servizi per le vittime nascono come servizi informativi, di orientamento sociale, psicologico e legale e rimangono attivi durante tutto l'iter processuale. In alcune realtà territoriali non sempre è garantita l'assistenza medica, nei territori nei quali è presente questa e garantita grazie a specifici

protocolli con le aziende ospedaliere legati ai Codici Rosa.

CORTE DI CASSAZIONE

I professionisti intervistati sostengono che la Corte di Cassazione sia piuttosto severa con le assoluzioni. Queste informazioni sembrerebbero concordare con quanto emerso durante l'analisi delle sentenze: in particolare la giurisprudenza della Terza Sezione Penale sembrerebbe essere costantemente attenta alle difficoltà delle vittime di reati quali la violenza sessuale, la violenza domestica, la violenza di genere e i maltrattamenti.

Secondo una sentenza della III Sez Penale del 2017, costringere il coniuge ad avere rapporti sessuali costituisce reato di violenza sessuale e le dichiarazioni della vittima hanno valenza probatoria, anche in assenza di testimoni. Il reato di violenza sessuale generalmente viene consumato in presenza esclusiva di due persone coinvolte nei fatti: imputato e parte offesa.

Secondo un'altra sentenza del 2015, le dichiarazioni della parte offesa hanno valore probatorio e sono fondamentali per la decisione in tema di violenza sessuale senza necessità di riscontri esterni, ma queste devono comunque essere valutate ed analizzate.

La posizione della Corte di Cassazione in merito al trattamento ricevuto da parte delle vittime di violenza sessuale sembra essere estremamente attenta ai bisogni delle vittime. Questo garantisce una maggior tutela della vittima, che in questo modo può sentirsi maggiormente riconosciuta, ascoltata, capita e creduta, anche in assenza di terzi (come nella maggior parte dei casi di violenza sessuale).

RESTORATIVE JUSTICE

In generale, tutti i professionisti intervistati, a prescindere dalla specifica professione, dichiarano di non essere informati in merito alla Restorative Justice e di non essere a conoscenza di programmi specifici all'interno del proprio territorio.



Reshaping treatment approaches towards victims of sexual violence within criminal proceedings.



Financed by
The European Union
Justice Program (2014-2020)